

**RIEPILOGO DELLE SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE CHE RIGUARDANO LE IMPRESE DEL SETTORE PRIMARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DATORI DI LAVORO AGRICOLO**

- AGGIORNATO AL D.L. N. 34/2020 (“DECRETO RILANCIO”) E ALLA CIRCOLARE INPS N. 64/2020 -

FONTE	SOGGETTI	PERIODO DI SOSPENSIONE	OGGETTO DELLA SOSPENSIONE	TERMINE E MODALITÀ DEL VERSAMENTO/ADEMPIMENTO	CODICI DI AUTORIZZAZIONE	CIRCOLARI INPS
Art. 62, comma 2 e 5, D.L. n. 18/2020	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente	8 marzo – 31 marzo 2020	<b>Versamenti contributivi</b> - <b>Operai</b> : contributi in scadenza il 20 marzo 2020 <sup>1</sup> relativi al 3° trimestre 2019 - <b>Impiegati</b> : contributi in scadenza il 20 marzo 2020 relativi a febbraio 2019	Entro il <b>16 settembre 2020</b> <sup>2</sup> (in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo con prima rata a decorrere dal 16 settembre 2020) <sup>3</sup>	A tali posizioni sarà attribuito il codice di autorizzazione <b>“7Q”</b> <sup>4</sup>	n. 52/2020
Art. 61, commi 2 e 4, D.L. n. 18/2020	Imprese turistico -ricettive (comprese quelle agrituristiche) <sup>5</sup>	2 marzo – 30 aprile 2020	<b>Versamenti contributivi e adempimenti</b> - <b>Operai</b> : contributi in scadenza al 20 marzo 2020 relativi al 3° trimestre 2019; trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel 1° trimestre 2020 - <b>Impiegati</b> : contributi in scadenza il 20 marzo 2020 ed il 16 aprile 2020 relativi rispettivamente a febbraio e marzo 2020; denunce contributive in scadenza nel periodo	Entro il <b>16 settembre 2020</b> <sup>6</sup> . I versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione o 4 mensili di pari importo con prima rata a decorrere dal 16 settembre 2020) <sup>7</sup> .	A tali posizioni sarà attribuito il codice di autorizzazione <b>“7L”</b> <sup>8</sup>	n. 37/2020 n. 52/2020
- Art. 18, commi 3 e 4, D.L. n. 23/2020 - Art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con riduzione del fatturato di almeno il 33% del fatturato (con ricavi non superiori a 50 milioni) e con riduzione di almeno il 50% del fatturato (con ricavi superiori a 50 milioni di euro) <sup>9</sup>	1° aprile - 31 maggio 2020	<b>Versamenti contributivi</b> - <b>Operai</b> : nessuna scadenza <sup>10</sup> - <b>Impiegati</b> : contributi in scadenza il 16 aprile 2020 e il 16 maggio 2020 relativi rispettivamente a marzo e aprile 2020	Entro il <b>16 settembre 2020</b> <sup>11</sup> (in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo con prima rata a decorrere dal 16 settembre 2020) <sup>12</sup> .	A tali posizioni sarà attribuito il codice di autorizzazione <b>“7G”</b> <sup>13</sup>	n. 59/2020

<sup>1</sup> La scadenza originaria del 16 marzo 2020 è stata prorogata al 20 marzo 2020 dall'articolo 60 del D.L. n. 18/2020.

<sup>2</sup> Il termine era stato inizialmente fissato al 31 maggio 2020 dall'articolo 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020.

<sup>3</sup> Non sono applicate sanzioni ed interessi e non viene rimborsato quanto già versato.

<sup>4</sup> Il codice **“7Q”** assume il significato di *“Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”*.

<sup>5</sup> Fanno parte delle imprese appartenenti a settori produttivi particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria.

<sup>6</sup> Il termine era stato inizialmente fissato al 31 maggio 2020 dall'articolo 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020.

<sup>7</sup> Non sono applicate sanzioni ed interessi e non viene rimborsato quanto già versato.

<sup>8</sup> Il codice **“7L”** assume il significato di *“Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 61 comma 2”*.

<sup>9</sup> Le sospensioni valgono anche i soggetti con inizio attività dal 31 marzo 2019.

<sup>10</sup> Nel periodo 1° aprile – 31 maggio non ci sono infatti scadenze per la contribuzione trimestrale relativa alla manodopera agricola.

<sup>11</sup> Il termine era stato inizialmente fissato al 30 giugno 2020 dall'articolo 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020.

<sup>12</sup> Non sono applicate sanzioni ed interessi e non viene rimborsato quanto già versato.

<sup>13</sup> Le aziende devono inserire nel flusso Uniemens i codici di sospensione **“N970”** (sospensione ex art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 23/2020), **“N971”** (sospensione ex art. 18, commi 3 e 4, D.L. n. 23/2020), **“N972”** (sospensione ex art. 18, comma 5, D.L. n. 23/2020).

FONTE	SOGGETTI	PERIODO DI SOSPENSIONE	OGGETTO DELLA SOSPENSIONE	TERMINE E MODALITÀ DEL VERSAMENTO/ADEMPIMENTO	CODICI DI AUTORIZZAZIONE	CIRCOLARI INPS
- Art 78, comma 2-quinquiesdecies, D.L. 18/2020 - Art. 61, comma 2, D.L. n. 18/2020 <sup>14</sup>	Imprese del settore florovivaistico	30 aprile – 15 luglio 2020	<b>Versamenti contributivi e adempimenti</b> - <b>Operai:</b> contributi in scadenza il 16 giugno 2020 relativi al 4° trimestre 2019; denuncia di manodopera relativa al 1° trimestre 2020 (scadenza 30 aprile 2020); - <b>Impiegati:</b> contributi in scadenza il 16 maggio e il 16 giugno 2020 relativi rispettivamente ad aprile e maggio 2020 <sup>15</sup> ; denunce contributive in scadenza nel periodo	Entro il <b>31 luglio 2020</b> . I versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo con prima rata a decorrere dal 31 luglio 2020	A tali posizioni sarà attribuito il codice autorizzazione <b>"7S"</b> <sup>16</sup>	n. 64/2020
- Art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27 - Art. 5, D.L. n. 9/2020	Tutti i soggetti operanti nelle "Zone rosse"	23 febbraio – 30 aprile 2020	<b>Versamenti contributivi e adempimenti</b> - <b>Operai:</b> contributi in scadenza il 20 marzo 2020 relativi al 3° trimestre 2019 <sup>17</sup> ; trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera relativi ai periodi retributivi del 1° trimestre 2020 - <b>Impiegati:</b> contributi in scadenza il 16 marzo 2020 e il 16 aprile 2020 relativi rispettivamente a febbraio e marzo 2020; denunce contributive in scadenza nel periodo	Entro il <b>16 settembre 2020</b> <sup>18</sup> . I versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione o 4 mensili di pari importo con prima rata a decorrere dal 16 settembre 2020 <sup>19</sup>	A tali posizioni sarà attribuito il codice autorizzazione <b>"7H"</b> <sup>20</sup>	n. 37/2020

I datori di lavoro che assumono manodopera che intendono avvalersi delle sospensioni sopra indicate devono presentare la domanda **trasmettendo apposita istanza telematica disponibile nella sezione "domande telematiche" del cassetto previdenziale** (circ. Inps n. 64/2020, par. 5.3). I corrispondenti codici di autorizzazione vengono attribuiti in automatico a cura della Direzione generale dell'Inps e possono essere visualizzati sul cassetto previdenziale.

<sup>14</sup> Nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27/2020.

<sup>15</sup> A seguito dell'entrata in vigore del sistema Uniemens/PosAgri, il termine legale di presentazione è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni (rispettivamente 31 maggio e 30 giugno 2020).

<sup>16</sup> Il codice **"7S"** assume il significato di *"Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies"*.

<sup>17</sup> Per le aziende autorizzate all'accantonamento contributivo con posizioni attive nei comuni della zona Rossa, la sospensione afferisce il solo versamento della contribuzione, fermo restando l'invio completo delle denunce di manodopera.

<sup>18</sup> Il termine era stato inizialmente fissato al 1° maggio 2020 dall'articolo 5, comma 1, D.L. n. 9/2020.

<sup>19</sup> Non sono applicate sanzioni ed interessi e non viene rimborsato quanto già versato.

<sup>20</sup> Il codice **"7H"** assume il significato di *"Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, art. 5"*.